



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



(Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17, mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9 del 23-04-2019

OGGETTO: IMU "IMPOSTA MUNICIPALE UNICA" E TASI "TASSA SERVIZI INDIVISIBILI" ALIQUOTE 2019 - APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **12:30**, nella sede comunale la dott.ssa Pinuccia Niglio, Vice Prefetto, in qualità di Commissario prefettizio nominato con decreto prefettizio prot. n. 72671/2018, per la gestione provvisoria del nuovo Comune di Riva del Po (Fe), istituito mediante fusione dei comuni di Berra e Ro dalla L.R. n. 17/2018, nella sua qualità di Consiglio assistito dal Segretario Generale dott.ssa Luciana Romeo;

Premesso che a far data dal 1 Gennaio 2019 con legge regionale n. 17 del 05/12/2019 è stato istituito il Comune di Riva Del Po, in provincia di Ferrara, per fusione dei contermini comuni di Berra e Ro;

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e assimilate e rurali strumentali;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Visti, in particolare, i seguenti 669/671/672/676/677/678/681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013;

Visto che a norma dell'art. 1, comma 14 lett.b) della L. 208/2015 la Tasi non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle equiparate;

Visti:

- l'art. 172, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione " le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali";

- l'art. 27 comma 8, della L. 448/2001 e s.m.i il quale dispone che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 e s.m.i il quale dispone che il termine per gli enti locali per deliberare l'approvazione delle tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 prima e Decreto Ministeriale del 25/01/2019 è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28/02/2019 e successivamente al 31/03/2019;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 125 lett.a) della L.56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" che recita: il comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del T.U, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto ministeriale" e che pertanto la scadenza dei termini di approvazione per il bilancio di previsione per il comune di Riva del Po, nato a seguito di fusione, attualmente è fissato al 29/06/2019;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC Imposta Unica Comunale approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 08/04/2019;

Vista la Legge 145/2018 Legge di Bilancio 2019-2021 che reintroduce la facoltà per i comuni di modificare le aliquote IMU e TASI sospese dall'anno di imposta 2016;

Considerato che con separato atto il Commissario Prefettizio ha designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Ravvisata la necessità di:

1) di confermare le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2019 uniformandole alle scadenze IMU:

- 16 giugno
- 16 dicembre

2) di stabilire che il versamento della TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà alla stampa dei modelli di pagamento, preventivamente compilati dal Comune, su istanza dei contribuenti;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Ritenuto opportuno stabilire, nei casi in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la misura pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI a carico dell'occupante e la restante parte a carico del titolare del diritto reale;

Considerato che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e pertanto presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e pertinenze e quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia all'art. 2 del D.lgs. 504/1992, mentre la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, cui sono applicati i moltiplicatori previsti dalla legge;

Ritenuto confermare la facoltà di cui all'art. 13, comma 10, del decreto 201/2011, da applicarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 662/1996 e, dunque assimilare a abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata anche a titolo di comodato;

Attesa l'esigenza di provvedere alla approvazione delle aliquote sulle quali configurare l'imposta dovuta, sia alla luce di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli orientamenti maturati;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 l'aliquota base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o diminuzione esclusivamente nei seguenti:

- 1) aliquota di base 0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) aliquota abitazione principale 0,4% aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per le sole categorie A/1 A/8/ A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'aumento della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può disporre un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con modificazione nella L. 214/2011 che dispone:

- a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il termine previsto dalla vigente normativa, in via telematica per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che con riferimento alla TARI (tariffa servizio rifiuti) a natura corrispettiva l'approvazione del Piano Economico Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio e le connesse tariffe di parte domestica e non domestica saranno approvati con separato atto;

Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e che lo stesso, su richiesta del Commissario Prefettizio, attraverso la sottoscrizione del presente atto, esprime parere favorevole in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tributi Unico Associato ai sensi dell'art. 49, comma 1 dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1 dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2019:

- ALIQUOTA 1,0 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA');

- ALIQUOTA 2,5 per mille IMMOBILI MERCE;

- ALIQUOTA 0,0 per mille per tutte le altre tipologie;

3) di stabilire, nei casi in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la misura pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI a carico dell'occupante e la restante parte a carico del titolare del diritto reale;

4) di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2019:

- ALIQUOTA ORDINARIA	10,60	per mille
-ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE A/1 – A/8 –A/9 DETRAZIONE EURO 200,00	6,00	per mille

- ALIQUOTA FABBRICATI CAT.C01 (negozi) con superficie di vendita fino a 100 mq (deve trattarsi di fabbricati destinati a attività svolta direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sugli stessi – soggetto passivo) 8,60 per mille
- ALIQUOTA FABBRICATI CAT.C03 (laboratori per arti e mestieri) con superficie fino a 100mq (deve trattarsi di fabbricati destinati a attività svolta direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sugli stessi – soggetto passivo) 8,60 per mille
- ALIQUOTA FABBRICATI CAT. D01 (Opifici) 9,60 per mille

5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI e dell'imposta IMU si rimanda al Regolamento approvato con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 08/04/2019;

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con la pubblicazione sul Portale del federalismo Fiscale entro il termine stabilito dalla vigente normativa, nonché sul sito istituzionale del Comune di Riva del Po ;

9) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Matteucci Emanuela Responsabile del Settore Tributi Unico Associato;

10) di dare atto che sono state rispettate le misure di prevenzione, generali e specifiche stabilite nel piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 4 del 29/01/2019;

11) di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del procedimento elementi, anche potenziali, riconducibili alla fattispecie del conflitto d'interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del D.lgs n. 165/2001);

12) di disporre che vengano effettuati gli adempimenti in merito agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013;

13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL COMMISSARIO
Niglio Pinuccia

IL SEGRETARIO
Romeo Luciana